



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI
Codice meccanografico LTIS004008
Via Carroceto, snc, Aprilia, ☎ 06/92063631
✉ Itis004008@istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno nove del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 12:15 presso la sede centrale dell'I.I.S. "C. e N. Rosselli" Via Carroceto, s.n.c. di Aprilia, viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, che sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredato della relazione tecnica del DSGA, per il previsto controllo di compatibilità.

Il presente accordo

VISTO il D.L.vo 03.02.1993, n°29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n°80 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il C.C.N.L. relativo al quadriennio giuridico ed economico 2006-2009,

VISTO il C.C.N.L. relativo al quadriennio giuridico ed economico 2016-2018,

VISTO il D.I. 129/2018;

VISTO il D.L. n.168 del 2011;

Visto la legge 4 marzo 2009 n.15 (legge Brunetta) e decreto attuativo n.150 del 27/10/2009;

VISTA la revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2016/19 approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/10/2018 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 92 del 30/10/2018;

VISTO Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/22 approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14/12/2018 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 101 del 14/12/2018;

si stipula

il Contratto Integrativo d'Istituto per il triennio

AA.SS. 2018 – 2021

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL'ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE
DOCENTE ED A.T.A.- MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL
P.T.O.F. E CRITERI DI ASSEGNAZIONI

tra

PARTE PUBBLICA

e

PARTE SINDACALE

Il giorno nove del mese di aprile dell'anno 2019 alle ore 12:15, presso la sede centrale dell'I.I.S. "C. e N. Rosselli" Via Carroceto, s.n.c. di Aprilia, in attesa dell'esito del controllo di compatibilità condotto dal Collegio dei Revisori dei Conti,

VIENE STIPULATO

il presente contratto collettivo integrativo tra





PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Viviana Bombonati



PARTE SINDACALE

RSU

NOME	PRESENTE/ASSENTE
Prof. ssa Ada Seguino	
Prof. Mauro Faina	
Sig. Domenico Parlato	
Prof. Domenico Savino	
Prof.ssa Sabrina Vento	
Sig.ra Fernanda Parisella	




SINDACATI SCUOLA FIRMATARI

Sigla sindacale	Nome	Firma
FLC CGIL		
CISL		
UIL		
SNALS		
Conf. GILDA- UNAMS		

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 
- 
- 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "C. e N. Rosselli" di Aprilia.
 2. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
 3. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
 4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
 5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
4. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente concorda con la RSU le modalità ed il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del dirigente scolastico va effettuata con un congruo numero di giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione




1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - 1.c.i. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - 1.c.ii. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - 1.c.iii. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - 1.c.iv. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - 1.c.v. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - 1.c.vi. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - 1.c.vii. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - 1.c.viii. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - 1.c.ix. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:


- 
- 
- 
- 1.c.x. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - 1.c.xi. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - 1.c.xii. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - 1.c.xiii. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.


Art.9 - Materie oggetto di informazione

- 
1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
 2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
 3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.




CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in nelle tre sale docenti dell'istituto e nell'apposita sezione del sito della scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Bacheca sindacale e documentazione
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.

- 
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
 4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al primo piano della sede ovest (P 35), concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
 5. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

- 
- 
- 
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, le ore di lezione impiegate, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso dei tre plessi e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del protocollo, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, due giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 13 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.

3. Alla RSU, previa richiesta, per fini relativi all'attività sindacali, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet (eventualmente, indicare la localizzazione del pc) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.



Art.14 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. L'informazione avviene ai sensi dell'Art. 5 Titolo II CCNL 2016/2018




Art. 15 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro trenta giorni dalla richiesta.



Art. 16– Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.
- 

Art. 17 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.


CAPO III : La comunità educante


Art. 18 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.


TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA


Art. 19 – Collaborazione plurime del personale docente

- 
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 .



Art. 20 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 
1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.



Art. 21 - Attività aggiuntive ATA

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro, anche a seguito di attività e progetti previsti dal P.O.F.

2- Tali attività consistono in:

- Elaborazione e attuazione di progetti volti, nell'ambito dei singoli profili professionali, al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica.
- Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie;
- Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
- Sostituzione del personale assente.

3- Le attività aggiuntive e di intensificazione per maggior carico di lavoro, sono quantificate per unità orarie e forfetarie, assegnate con nomina scritta in base alla professionalità e sono retribuite con il fondo di istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore di straordinario non retribuite possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri o a scomputo del recupero relativo al servizio non prestato nei giorni di chiusura dell'istituzione scolastica.

4- La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all'interessato tramite circolare, con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le nove ore.

5- Ad inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente scolastico acquisirà, tramite circolare, la disponibilità formale di tutto il personale A.T.A. a svolgere attività aggiuntiva: la disponibilità s'intende resa per il proprio settore di servizio.

6- Il personale verrà individuato, a seguito di informazione garantita a tutti, sulla base della propria disponibilità, di specifiche competenze, del principio della rotazione e della equità di distribuzione.

7- Nel tetto massimo di quanto stabilito nella parte economica, verrà riconosciuto una quota forfetaria annuale pro capite per ognuna delle categorie del personale ATA.

Per i collaboratori scolastici vengono assegnate dal DSGA ore eccedenti per sostituzioni colleghi

assenti.

Per gli assistenti tecnici da distribuire in maniera proporzionale ai giorni prestati.

Per gli assistenti amministrativi si applica la seguente formula per ogni ufficio (ufficio didattica e ufficio protocollo/personale): $X = (\text{budget totale ore per sostituzione colleghi assenti per categoria}) \times X$ (giorni di servizio* di ogni singolo lavoratore) / (numero dei giorni totali lavorati da tutti i lavoratori della categoria**)

*Per giorni di servizio si intendono i giorni totali dell'anno (366) - giorni le domeniche (52) - giorni di ferie e festività soppresse (36) = 278

**per giorni lavorativi si intende il numero dei giorni effettivamente prestati da tutti i lavoratori di una categoria (quindi giorni di servizio totali per numero di lavoratori della categoria - assenze totali).

Esempio: Ipotizzando che si assentino due lavoratori uno per 26 giorni e uno per 53 giorni e che le ore previste in contrattazione siano $14 \times 20 = 280$, le ore da liquidare al lavoratore che si è assentato per 53 giorni sono le seguenti:

$$X = 280 \times (278 - 53) / [(278 \times 14) - (53 + 26)]$$

$$X = 280 \times 225 / (3892 - 79)$$

$$X = 63000 / 3813$$

$$X = 16,52$$

Le ore da liquidare risultano pari a 16,52 da arrotondare per eccesso in quanto la frazione è superiore a 0,50. In caso contrario l'arrotondamento avverrà per difetto.

Le ore da liquidare al lavoratore che non si è mai assentato, quindi ha prestato servizio per 278 giorni sono le seguenti:

$$X = 280 \times 278 / 3813$$

$$X = 20,41$$

Art. 22 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario)

1- Possono essere richieste al personale, prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili.

2- Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:

- a- della specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
- b- della sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
- c- della disponibilità espressa dal personale;
- d- della graduatoria interna;
- c- della partecipazione.

Consultare l'allegato 4 "Programmazione attività ATA retribuibili con il fondo di istituto".

3- Le ore di straordinario non effettuate dai singoli potranno essere ridistribuite previa richiesta di disponibilità a tutti i lavoratori della categoria.

Art. 23 - Partecipazione ai progetti

1- Per migliorare il livello di funzionalità organizzativa e amministrativa sono stati elaborati i seguenti progetti: consultare l'allegato 4 "Programmazione attività ATA retribuibili con il fondo di istituto".

2- Il compenso per le prestazioni aggiuntive e per gli incarichi specifici aggiuntivi sono elencati negli allegati 4 e 5.

3- Per le prestazioni aggiuntive a conclusione dell'anno scolastico verranno esaminate le effettive prestazioni rese in tal senso, mentre per gli incarichi specifici aggiuntivi è d'obbligo la relazione da parte degli incaricati con l'indicazione dei risultati ottenuti.

4- I titolari degli incarichi aggiuntivi specifici devono raggiungere gli obiettivi mediante straordinario e/o intensificando il proprio lavoro. In questo ultimo caso prima di allontanarsi dal proprio posto di lavoro devono valutare le esigenze di servizio.

5- Le firme di presenza all'inizio ed alla fine delle proprie prestazioni verranno poste nella sede centrale e nella sede ovest mediante controllo automatico con scheda; nella sede di via Boccherini negli uffici dei responsabili di sede.

6- Al fine di monitorare le prestazioni di lavoro straordinario coloro i quali hanno prestato ore eccedenti, mensilmente, presenteranno una scheda con le ore effettuate e le motivazioni della prestazione firmata dal responsabile di sede.

CAPO IV – Articolazione dell'orario di servizio e di lavoro

Art. 24 - Orario complessivo di lavoro

1- L'articolazione dell'orario di lavoro del personale, come precisato ha, di norma, durata annuale. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile un orario settimanale eccedente le 36 ore di servizio e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative.

2- L'organizzazione di cui al comma 1, può essere effettuata, di norma, solo previa disponibilità del personale interessato.

3- Le ore di servizio prestate in eccedenza all'orario di lavoro concordato e cumulate, sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica o di chiusura dell'Istituto e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell'anno scolastico per il personale a T.I. (31 agosto). Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti è prevista una pausa retribuita di almeno 30 minuti (comma 3 art. 50 C.C.N.L.).

4- Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, per il personale amministrativo l'orario di lavoro può articolarsi, a richiesta del dipendente, in modo flessibile.

5- L'eventuale richiesta di orario articolata su cinque giorni settimanali, se non compensata con adeguato orario aggiuntivo di servizio, comporta la riduzione proporzionale delle ferie e il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio.

6- Il giorno libero feriale definito nell'ordine di servizio s'intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o di festività infrasettimanale.

Art. 25 - Turnazioni

1- Si rinvia al piano dei servizi che viene annualmente predisposto dal Direttore SGA sulla base delle direttive del Dirigente scolastico derivanti dalle necessità relative all'effettuazione della didattica e del P.O.F.

2- Il cambio di turno potrà essere concesso solo per motivi personali documentati che dovranno essere comunicati per iscritto all'amministrazione, di norma, almeno 48 ore prima.

Art. 26 - Orario plurisettimanale e chiusura prefestiva

1- Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.

2- Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico previa delibera del Consiglio d'Istituto. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e alla R.S.U.. Nell'a.s. 2018-19 i giorni deliberati dal Consiglio d'Istituto per la chiusura della scuola sono i seguenti: 24/12- 31/12-5/01- 20/04- 20/07- 27/07- 3/08- 10/08- 14/08- 17/08- 24/08.

3- Le ore di servizio non prestate a seguito di chiusura dell'unità scolastica devono essere recuperate con una delle seguenti modalità:

- giorni di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- prolungamento dell'orario di servizio;
- rientro pomeridiano;
- compensazione riconosciuta per riduzione dell'orario di lavoro.

TITOLO QUARTO
CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 27 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi e non contrasta con l'erogazione del servizio.

L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio e di fine del lavoro o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale o con prolungamento dell'orario di servizio giornaliero. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla L. 104/71, 903/77 e 104/92 e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Il personale non è tenuto a controllare le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.)

pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico dopo le ore 17.00 o nei giorni festivi;

Le comunicazioni sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica appositamente fornito dall'istituto (se non diversamente richiesto). Il personale non è tenuto a leggere la posta istituzionale dopo le ore 17:00 o nei giorni festivi (dalle 22:00 alle 12:00 per il corso serale).

Art. 29 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 30 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 31 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per l'a.s. 2018/2019 tali fondi sono pari a: vedi allegati 1, 2, 3 e 4.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 32– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 33 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 93.311,81 e per le attività del personale ATA € 26.318,72.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 34 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Le risorse destinate al personale docente e ATA sono quelle previste dal Piano di Formazione dell'Ambito territoriale 21 e dal Piano di Formazione d'Istituto, fatta salva una necessità non prevista.

Art. 35– Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: vedi allegato 2 e 3.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: vedi allegati 4 e 5
3. Criteri distribuzione del fondo ASL e Progetto Aree a rischio: vedi allegato 6

Art. 36 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € 21.572,00.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - Il dirigente può individuare tre fasce;
 - L'importo del compenso della seconda fascia è il doppio dell'importo della terza fascia;
 - l'importo del compenso della prima fascia è il triplo di quello della terza.


La percentuale dei docenti cui viene attribuito il bonus può oscillare fra il 18 e il 28%.

Nel caso in cui, in base ai criteri stabiliti dal nuovo comitato di valutazione si rilevassero delle difformità rispetto a quanto stabilito, si riterrà opportuno riaprire il tavolo di contrattazione relativamente al bonus di merito

TITOLO SESTO

Art. 37 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

- 
2. L'assegnazione dei singoli insegnanti allo svolgimento delle attività didattiche aggiuntive programmate dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto, spetta al Dirigente sulla base dei seguenti criteri generali e in ordine di priorità:
 - rispetto della delibera di adozione del PTOF del Consiglio di Istituto e delle delibere del Collegio docenti relative alle attività;
 - disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive, preservando massima trasparenza nelle modalità di candidatura e di assegnazione;
 - competenze specifiche rilevate dal C.V.
 - equa distribuzione delle attività aggiuntive tra tutti i docenti, secondo un principio di equità e di omogeneità, evitando un surplus di incarichi su un singolo docente, eccetto per il ruolo di coordinatore di classe, che non deve superare i 3 coordinamenti, e una sovrapposizione di mansioni e compiti già previste in altri ruoli e incarichi;
 - rotazione per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere ai compiti aggiuntivi;
 3. al fine di evitare il cumulo di incarichi, si stabilisce un tetto massimo di 2.500 euro annuali per ogni docente relativo ai finanziamenti derivanti dai progetti a carico del FIS;
 4. Eventuali deroghe, su richiesta del dirigente Scolastico, vanno contrattate.
Il dirigente si atterrà con scrupolo agli esposti criteri, avendo cura di coinvolgere in misura massima il personale, di evitare discriminazioni di sorta, di rispettare e promuovere specificità e attitudini culturali e professionali, di valorizzare le capacità di iniziative e proposte di ciascuno, per la piena attuazione del Piano Triennale dell'offerta formativa e il conseguimento degli obiettivi di miglioramento approvati.
 5. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
 6. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti tramite relazione scritta al dirigente.

Art. 38 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di 10 giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 39 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato: vedi allegato 5.

TITOLO SETTIMO

CAPO 1 - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 40 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.

3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 41 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 42 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 44 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70 % di quanto previsto inizialmente.

Si allegano i seguenti documenti:

- Allegato 1: Costituzione Fondo
Allegato 2: prospetto FIS docenti
Allegato 3: prospetto Funzioni Strumentali
Allegato 4: prospetto FIS ATA
Allegato 5: prospetto Incarichi specifici
Allegato 6: criteri di attribuzione risorse ASL e Progetto Aree a rischio Docenti-ATA

Nota al contratto della RSU

La RSU d'Istituto dichiara di procedere alla firma del contratto per tutelare i diritti sindacali dei lavoratori del Rosselli, sia a fine giuridico che economico, nei tempi dovuti, anche in considerazione della recente modifica della tempistica e della durata dei rapporti contrattuali della contrattazione decentrata.

La RSU ritiene necessario, però, poter rivedere, in futuro, alcuni aspetti contrattuali che allo stato attuale risultano alquanto contraddittori e nebbiosi, con particolare riferimento alla procedura di informazione successiva richiesta dalla RSU e dall'ultima assemblea dei lavoratori, ritenendo che sia necessaria da parte della dirigenza informare la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL, fornendo anche i nominativi dei lavoratori che hanno partecipato alle attività riconosciute dal C.I. e che sono stati debitamente liquidati ai sensi dell'art. 5 del CCNL 2018/19.

Nota GILDA UNANS

La GILDA UNANS non firma il presente CCNI d'Istituto poiché insufficiente nella dichiarazione dell'informativa prevista all'art. 14, in cui non viene concesso l'inserimento di una clausola che preveda la comunicazione alla RSU e alle OO.SS. provinciali firmatarie, di tutti i prospetti analitici indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati sia pur nel rispetto della non pubblicizzazione esterna dei documenti.


Letto, confermato, sottoscritto.

Aprilia, 09/04/2019

Firme

PER LA PARTE PUBBLICA

<i>Il Dirigente scolastico</i>
<i>Nome</i>
Prof. ssa Viviana Bombonati



PER LA PARTE SINDACALE

NOME	PRESENTE/ASSENTE
Prof. ssa Ada Seguino	<i>Ada Seguino</i>
Prof. Mauro Faina	<i>Mauro Faina</i>
Sig. Domenico Parlato	
Prof. Domenico Savino	
Sig.ra Fernanda Parisella	<i>Fernanda Parisella</i>
Prof.ssa Sabrina Vento	<i>Sabrina Vento</i>

SINDACATI SCUOLA FIRMATARI	
Sigla sindacale	Nome
FLC CGIL	
CISL	
UIL	
SNALS	
Conf. GILDA-UNAMS	

[Handwritten mark]